

DPCM 11 giugno 2020

Il provvedimento sostituisce il [DPCM 17 maggio 2020](#), sebbene presenti diverse disposizioni (specie per i profili di nostro maggiore interesse, anche per il settore del commercio e del mondo produttivo) che si pongono in linea di continuità con le precedenti disposizioni.

In relazione all'apertura delle nuove attività rimanda agli indirizzi operativi contenuti nel nuovo documento varato, sempre l'11 giugno 2020, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (Allegato 9) e che, tra le altre cose, **illustra le misure di prevenzione e di sicurezza che dovranno caratterizzare lo svolgimento di congressi e fiere (a decorre dal 15 luglio 2020: ex art. 1, comma 1, lettera m del DPCM), salvo diverse disposizioni regionali.**

Rispetto alle **attività produttive industriali e commerciali**, il nuovo DPCM ricalca lo schema previsto dal precedente, stabilendo che sull'intero territorio nazionale continuano ad applicarsi i protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale del 24 aprile 2020, edilizia e trasporto e logistica).

Quanto agli **spostamenti da e verso l'estero**, il nuovo DPCM:

- 1) conferma che non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione Europea, gli Stati parte dell'accordo di Schengen, il Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano (art. 6, co. 1);
- 2) prevede che, fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, restando in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 6, co. 2).

Conseguentemente, fino al 30 giugno, i soggetti che rientrano in Italia da tali territori sono soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni. Tuttavia, sono esonerati dall'obbligo di quarantena, tra gli altri:

- l'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- il personale viaggiante;
- il personale sanitario in ingresso in Italia;
- i lavoratori transfrontalieri;
- il personale di imprese ed enti aventi sede (legale o secondaria) in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (col nuovo DPCM la trasferta può, sin dalla programmazione, avere una durata di 120 ore e non più di 72 eventualmente prorogate di ulteriori 48);
- chiunque faccia ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per un periodo non superiore a 120 ore.

Si segnala che il nuovo DPCM continua a indicare tra gli esonerati dall'obbligo della quarantena i cittadini e i residenti in area Ue che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.